

STATUTO

LA FORMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORROPOLI TE VIA SAN
GIUSEPPE 23

Numero REA: TE - 102686

Codice fiscale: 00885750679

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

- dopo aver discusso in merito;
- con voto unanime dei soci;

DELIBERA

1) - di riformulare gli articoli 9 (nove) e 19 (diciannove) del vigente statuto sociale, così come proposto dal Presidente.

Pertanto il nuovo statuto sociale, aggiornato alla delibera sopra assunta, è il seguente:

"STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA ED OGGETTO

ARTICOLO 1

È costituita una società cooperativa denominata "**LA FORMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi dei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice Civile ed, in quanto compatibili dalle norme previste dalla legge per le società e responsabilità limitata.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea della società, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - secondo parte - dell'art. 2521 del codice civile.

Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai suddetti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento e predisporli ed approvarli, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutato la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

I componenti, precisano, altresì, che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

ARTICOLO 3

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, orientati in via prioritaria

ria ma non esclusiva alla risposta ai bisogni di persone disabili, ai bisogni di persone anziane, ai bisogni dell'infanzia, dei minori e delle persone in stato di disagio e/o emarginazione.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto terzi:

- attività, servizi e centri di riabilitazione per disabili e anziani;
- centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione per disabili e anziani;
- centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale, del tempo libero ed il turismo sociale e altre strutture finalizzate al miglioramento delle qualità della vita di disabili ed anziani;
- servizi domiciliari e assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- centri di aggregazione giovanili e altri servizi legati all'adolescenza;
- ludoteche, asili nido, scuole dell'infanzia e altri servizi legati all'infanzia;
- case famiglia per minori e disabili;
- gruppi appartamento per disabili e anziani;
- attività di formazione e orientamento professionale rivolte ai soci lavoratori della cooperativa;
- attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale in cui la cooperativa opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria con carattere domiciliare oppure realizzata in centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici o privati.

La cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purché necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali.

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la coo-

perativa è inoltre fattivamente impegnata ad integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni associazionismo cooperativo, associazioni temporanee d'impresa e a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa.

A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti regionali, locali e della Comunità Europea.

La società potrà, inoltre, compiere tutti gli atti necessari e/o utili al conseguimento dello scopo sociale, compiere, pertanto le operazioni mobiliari e/o immobiliari necessarie a tal fine e tali ritenute dall'organo amministrativo.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Essa può emettere strumenti finanziari, nonché assumere partecipazioni in altre imprese - con l'esclusione dello scopo del collocamento sul mercato - ed in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia; può, altresì emettere obbligazioni.

E fatto espresso divieto:

- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo fissato per i dividendi;
- di distribuire riserve tra i soci cooperatori.

Ed inoltre si prevede la devoluzione, nel caso di scioglimento della società, del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 4

La società ha sede legale nel Comune di **Corropoli (TE)**.

La Società nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi nei modi, forme e termini di legge.

ARTICOLO 5

La società ha durata a tutto il **31 dicembre 2093 (trentuno dicembre duemilanovantatre)** detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente, che verrà comunicato all'organo amministrativo nei termini di cui all'art. 2532 c.c. e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della citata norma.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI SOCIALI

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è variabile, è formato dai conferimenti effettuati dai soci ed è rappresentato da quote di un valore

nominale non inferiore e non superiore ai limiti previsti dalla legge.

La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti del codice civile.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori.

ARTICOLO 7

Le partecipazioni sociali non possono essere trasferite, sottoposte a pegno, né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento autorizzatorio o quello di diniego nel termine di giorni 60 dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Trascorso comunque il termine detto, il socio è libero di vendere, e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci.

Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60 dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza di pronunzi l'assemblea.

ARTICOLO 8

Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scioglimento.

ARTICOLO 9

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a correddo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura come per legge) al Fondo mutualistico attualmente prescritto dalla legge 59/92 e successive modifiche e/o integrazioni; statuirà sui dividendi nei limiti di legge. È sal-

vo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra soci non cooperatori e/o riserve indivisibili tra soci non cooperatori e/o riserve indivisibili, fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso, la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545-sexies.

ARTICOLO 10

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato.

Possono acquisire la qualità di soci coloro che sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale avendone interesse e precisamente coloro che possiedono i seguenti requisiti: educatori non professionali, assistenti sociali psicologi, agricoltori, vivaisti, artigiani e maestri d'arte. Infermieri e sanitari.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualunque natura o entità;
- b) soci volontari in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) soci fruitori che godono a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate. Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.

ARTICOLO 11

Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve prestare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, e codice fiscale, se persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, e dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente, se società;
- b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso;
- c) se società, la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante e così anche le persone giuridiche;
- d) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto;
- f) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola

arbitrale di cui al presente statuto.

L'organo amministrativo delibera in ordine in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento, che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, a con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione, in un alla motivazione, verrà comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea. Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'organo amministrativo, sia per le quote che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo. Restando obbligato a quanto stabilito in questa materia dall'organo amministrativo, e naturalmente all'osservanza dello statuto sociale.

Il socio cessa di essere tale per effetto di:

- a) morte;
- b) recesso;
- c) esclusione.

ARTICOLO 12

In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius".

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legata, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e nelle modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto.

In caso di diniego, sono consentite le facoltà ivi previste.

Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comuni che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società, e che abbia in facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivati dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni), fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non può in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.

ARTICOLO 13

Il recesso del socio è consentito:

- nei casi previsti dalla legge;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata a/r all'organo amministrativo, che deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso, il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale. Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra.

ARTICOLO 14

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- nel caso dell'art. 2351 del codice civile;
- per grave inadempienza delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso dell'art. 2286 del codice civile;
- nel caso di cui all'art. 2288 comma 1 del codice civile;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 15

Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto quivi in prosieguo:

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo, qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies comma 3.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al

netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545 quinquies e sexies saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, in quattro rate d'eguale importo nel periodo di anni due dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale; il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento del rapporto di manifesta insolvenza della società.

TITOLO III - DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEA

ARTICOLO 16

I soci possono adottare le loro decisioni mediante consultazione scritta, o attraverso corrispondenza, salvo il metodo assembleare per le materie di cui all'articolo 2479 del Codice Civile comma quarto. In ogni caso devono risultare dalle consultazioni scritte l'oggetto della decisione, il relativo parere ed il voto di ogni singolo socio.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri, in sede ordinaria o straordinaria.

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare il loro elenco, il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Può inviarsi con raccomandata a/r o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata - per ricevuta - dal socio destinatario, o mercè fax munito del rapporto di ricezione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via subordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove purchè in Italia.

L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti eventualmente la seconda convocazione, fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato

per la prima.

ARTICOLO 17

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ed informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 18

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia di intervento dei soci in assemblea di s.r.l..

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge. Ogni socio non può rappresentare più di dieci soci.

I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, e dagli affini entro il secondo che collaborino nell'impresa del socio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza - diretta o per delega - dei soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

ARTICOLO 19

In assemblea hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritta.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto; si può votare per corrispondenza, purchè la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex e telegramma. È altresì ammesso il voto per televideoconferenza, a condizione che sia possibile garantire la con testualità della discussione, del voto e della deliberazione. Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società al momento della riunione (prima o seconda che sia). Il voto per corrispondenza e/o quello per televideoconferenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengono posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione. È vietato il voto segreto.

ARTICOLO 20

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza, dall'amministratore più anziano o unico e, in mancanza, da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria, le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

ARTICOLO 21

È possibile lo svolgimento di assemblee separate, una per ogni provincia in cui si trovino sedi secondarie o unità locali. Ogni assemblea separata dovrà convocarsi nei modi e termini previsti per l'assemblea generale almeno quarantacinque giorni prima dell'assemblea generale. Esse dovranno essere convocate presso le sedi secondarie o le unità locali, o altrove purché nel territorio della provincia ove si trovi la sede secondaria e/o l'unità locale della società cooperativa. Tutte le norme sopraesposte alle assemblee separate dei soci.

L'assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale quando coincidono con le speciali materie ad essa demandate, e le maggioranze relative nominano altresì sia i delegati di maggioranza che partecipano alla assemblea generale, sia i delegati di minoranza, questi ultimi nominati in proporzione alla minoranza espressa

nella assemblea separata.

Tutti i delegati devono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato alla assemblea separata di assistere alla assemblea generale.

I delegati di maggioranza devono, nell'assemblea generale, votare secondo le indicazioni impartite dall'assemblea separata.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 22

La società è obbligatoriamente amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato da un numero di amministratori da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, la cui nomina avviene con decisione dell'assemblea dei soci, secondo le maggioranze previste dal precedente articolo 18 (diciotto).

Il compenso dei membri del consiglio e del loro presidente è stabilito annualmente con decisione dei soci.

Nel consiglio possono essere nominati soci o non soci; in ogni caso, la maggioranza sarà formata da soci, ovvero persone indicate dai soci persone giuridiche; esso dura in carica per tre esercizi sociali.

ARTICOLO 23

All'amministratore unico ed al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria; all'amministratore unico ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza generale della società.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'amministratore unico decidono in merito all'ammissione di nuovi soci, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2528 del codice civile; sono autorizzati ad acquistare o, rimborsare le partecipazioni della società nei limiti dell'art. 2529 del codice civile e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele del medesimo derivati e dalle norme ivi richiamate; autorizzano o negano la cessione delle quote sociali comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta (il provvedimento di diniego dovrà essere motivato a cura dell'amministratore); hanno i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'art. 2532 del codice civile.

A tali organi compete la nomina di direttori, procuratori ad negozio e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanze dei limiti imposti dalla legge; in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

È, infine, consentita - nei limiti di legge - la delega delle attribuzioni del Consiglio ad un comitato esecutivo, che

sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 2381 c.c..

ARTICOLO 24

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Si prevede la possibilità di riunione a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la con testualità di discussione e deliberazione. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.

ARTICOLO 25

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La società può nominare un Organo di Controllo, composto da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di legge, ovvero un Revisore, in possesso dei requisiti di legge. Tale scelta è rimessa all'assemblea dei soci.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2477 Codice Civile, la nomina dell'Organo di Controllo ovvero del Revisore è obbligatoria.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.

La decisione di nominare un Organo di Controllo ovvero un Revisore, nei casi in cui la nomina dei medesimi non sia obbligatoria, nonché la scelta tra Organo di Controllo e Revisore, in ogni caso, è rimessa all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 26

Tutte le controversie tra i soci o tra i soci e società, o tra soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:

- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio del P.M.;

- la validità delle deliberazioni assembleari;

sono devolute ad un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società.

Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di tre mesi dalla sua costituzione, salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente normativa.

Il relativo lodo non è impugnabile, salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'assemblea che decide lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e le modalità di liquidazione.

ARTICOLO 28

Dichiarato lo scioglimento sociale che risulterà dalla attività di liquidazione sarà devoluto come di seguito:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale;
- al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione previsto dalla legge n° 59/1992.

ARTICOLO 29

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperative in generale.";

* * * * *

2) - di dare mandato al Presidente dell'assemblea di dare esecuzione alla presente delibera, di procedere agli adempimenti di legge e di curare tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del presente verbale e sue conseguenziali.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Il Presidente da atto che il testo sottoposto all'assemblea viene approvato all'unanimità.

Proclamati i risultati della votazione, constatato che non v'è altro da deliberare e che nessuno dei presenti ha chiesto la parola

IL PRESIDENTE DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA

alle ore diciannove e minuti cinquanta.

Le spese del presente atto sono a carico della Società cooperativa.

La comparente delega me notaio ad eseguire gli adempimenti telematici presso il competente Registro Imprese scaturenti dal presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ed in parte a mano da me notaio, da me letto alla comparente che, su mia domanda, lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore venti e minuti zero zero.

Occupi pagine diciassette fin qui di cinque fogli.

FIRMATO:

SIMONA NUNZI

ROBERTO LAURO NOTAIO. VI E' L'IMPRONTA DEL SIGILLO.

15 di **15**